



CITTÀ DI SALEMI

Codice Fiscale: 00239730815– infoline: 0924 – 991429 3666210381 fax: 0924 – 982306

Sede: Piazza Dittatura,1 (91018)– web: www.salemi.gov.it - e-mail protocollo@pec.cittadisalemi.it

III SETTORE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI – URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA- SUAP- SVILUPPO ECONOMICO

CAPITOLATO SPECIALE

Fornitura di selvaggina da irradiare nel territorio di Salemi (TP), specificatamente conigli selvatici capi giovani autoctoni siciliani di età non superiore a 4 mesi, in rapporto di 2 femmine e 1 maschio

ART.1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Fornitura di selvaggina da irradiare nel territorio del Comune di Salemi (TP), specificatamente conigli selvatici capi giovani autoctoni siciliani di età non superiore a 4 mesi in rapporto di 2 femmine e 1 maschio;

L'importo complessivo della fornitura ammonta a € 2.458,50 oltre al IVA al 22% pari ad € 541,50, il prezzo da porre a base d'asta a capo è di €.16,39 I.V.A. esclusa IVA al 22%, comprensivo di trasporto nei luoghi di lancio siti nel territorio del Comune di Salemi (TP).

ART.2 IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA

L'importo complessivo della fornitura ammonta a € 2.458,50 oltre al IVA al 22% pari ad € 541,50, il prezzo da porre a base d'asta a capo è di €16,39 I.V.A. esclusa IVA al 22%, comprensivo di trasporto nei luoghi di lancio siti nel territorio del Comune di Salemi (TP).

La quantità dei conigli sarà determinata, in relazione al prezzo per capo offerto dalla ditta, pertanto il loro numero dipenderà dalla maggiore o minore economia realizzata fino al raggiungimento della succitata somma impegnata pari ad €3.000,00 compresa IVA con determina del Capo Settore n.367 del 29/12/2014 al cap.1341 .

ART.3 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Fornitura di selvaggina da irradiare nel territorio del Comune di Salemi (TP), specificatamente conigli selvatici giovani autoctoni siciliani di età non superiore a 4 mesi in rapporto di 1 maschio e 2 femmine; l'importo complessivo della fornitura ammonta € 2.458,50 oltre al IVA al 22%, il prezzo da porre a base d'asta a capo è di **€ 16,39 I.V.A. esclusa IVA al 22%** comprensivo di trasporto nei luoghi di lancio siti nel territorio del Comune di Salemi (TP).

La selvaggina deve rispondere al pool genetico autoctono siciliano, deve essere accompagnata da certificazione di esenzione da malattie, nonché attestazione di provenienza da allevamenti autorizzati da organi competenti.

Inoltre la suddetta specie di selvaggina deve avere caratteristiche di rusticità tali da consentire di procurarsi l'alimentazione negli ambienti nei quali verrà immessa ed assicurare la capacità di sfuggire ai predatori e ad altre insidie naturali.

La quantità dei conigli sarà determinata, in relazione al prezzo per capo offerto dalla ditta, pertanto il loro numero dipenderà dalla maggiore o minore economia realizzata fino al raggiungimento della succitata somma impegnata.

La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione di questa Amministrazione, a proprie spese, la selvaggina in idonei recinti istituiti presso Centri privati di produzione selvaggina, territorio del Comune di Salemi (TP) per gli accertamenti specificati ai successivi articoli.

ART.4 CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna sarà eseguita secondo le modalità e le date che verranno indicate all'aggiudicatario in tutto il territorio comunale.

Il Capo del Settore III° si riserva la facoltà di verificare che quanto fornito dalla ditta aggiudicataria sia corrispondente alla descrizione tecnica del presente capitolato, in caso di esito sfavorevole, la ditta aggiudicataria provvederà ad adeguare la fornitura entro e non oltre 5 gg., pena esclusione.

L'A.C. ha il diritto insindacabile di non accettare consegne di conigli che non rispondano anche ad un solo dei requisiti richiesti e che dall'esito degli esami previsti non risultino idonei alle finalità che si intendono perseguire.

Si fa presente inoltre, che la Ditta aggiudicataria non avrà diritto ad essere pagata qualora siano stati riscontrati capi ammalati o portatori d'infezioni e che le eventuali spese e gli oneri connessi al ritiro ed all'eliminazione in conformità alle norme sanitarie dei capi infetti sono a totale carico della stessa.

La selvaggina oggetto della presente fornitura, prodotta dagli Allevamenti Contadini siciliani e/o Centri di produzione di Selvaggina autorizzati, dovrà presentare nell'orecchio destro i segni di punzonamento da tatuaggio che sarà di forma rettangolare con un campo di quattro caselle che dovranno contenere nell'ordine i seguenti dati: nella prima casella verrà apposto il codice delle provincia, nella seconda e terza casella verrà apposto il numero progressivo dell'allevamento o centro e nella quarta casella verrà segnato l'anno di produzione così come impartito dall'assessorato regionale Agricoltura e Foreste con le circolari n° 3910 del 31/11/1982, n° 1800 del 10/02/1984 e 3779 del 16/07/1994.

La selvaggina oggetto della presente fornitura, prodotta dagli allevamenti o centri ubicati al di fuori del territorio della Regione siciliana sarà uniformata con tatuaggio prima della fornitura, così come indicato al precedente comma, dalla Ditta aggiudicataria; gli organi competenti provvederanno ad individuare e fornire, il codice alfanumerico così come disposto dalle circolari specificate.

ART.5 CONDIZIONI PER LA FORNITURA

Tutta la selvaggina oggetto della fornitura, dovrà essere vaccinata contro la mixomatosi e l'epatite emorragica virale, e dovrà risultare esente da qualunque tipo di malattia infettiva, nonché priva di qualsiasi malformazione fisica, il tutto documentato con certificazione Veterinaria.

A tal Fine la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di produrre a garanzia delle condizioni di cui al presente articolo, prima della consegna della fornitura in oggetto, i seguenti documenti sanitari:

- 1) Certificato di vaccinazione contro la mixomatosi e l'epatite emorragica virale;
- 2) Certificato sanitario attestante l'ottimo stato di salute della selvaggina;

La suddetta documentazione dovrà essere rilasciata dal veterinario dell'A.S.P. competente per territorio ove ha sede la Ditta aggiudicataria.

L'immissione è condizionata al soddisfacimento di tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione n.23 /R-15 del 12/03/2015 all'immissione di conigli selvatici adulti rilasciata dalla Ripartizione Faunistica Venatoria di Trapani con le immissioni da effettuare entro il 31/05/2015.

ART.6 TEMPO UTILE PER LA FORNITURA

La fornitura di quanto all'art. 3 deve essere effettuata con le modalità che verranno comunicate all'aggiudicatario.

La ditta aggiudicataria si impegna a consegnare la selvaggina entro cinque giorni successivi alla stipula del contratto che comunque dovrà avvenire entro 29.05.2015, per permetterne l'immissione in conformità alla nell'Autorizzazione n.23 /R-15 del 12/03/2015.

La custodia, il soggiorno e l'alimentazione della selvaggina e quanto altro occorre al mantenimento e buona conservazione saranno a carico della Ditta stessa, fino a quando non avverrà l'irradiazione nel territorio provinciale tramite mezzi forniti dalla Ditta aggiudicataria, dopo gli accertamenti sanitari di rito.

Allo svincolo della selvaggina si procederà solo dopo che la Ditta aggiudicataria consegnerà le certificazioni attestanti il pool genetico siciliano, le avvenute vaccinazioni, l'ottimo stato di salute e l'assenza di malattie infettive in atto, tra cui l'assenza di malattie emorragiche della fauna in questione come prescritto al precedente articolo.

ART.7 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La comunicazione di aggiudicazione della fornitura impegna subito la ditta aggiudicataria obbligandola alla fornitura a semplice richiesta dell'amministrazione, la quale procederà stante l'urgenza alla aggiudicazione anticipata sotto le riserve di legge.

ART.8 PENALE DI RITARDO FORNITURA

La ditta riconosce all'Amministrazione Comunale il diritto di applicare le seguenti penali:

a) nel caso di mancanza o ritardata consegna della fornitura, anche parziale, sarà applicata una penale pari al costo di € 100,00 giornaliera.

ART.9 DIVIETO DI CESSAZIONE O SUBAPPALTO

La ditta aggiudicataria ha in esclusiva la fornitura del lotto unico dell'appalto, sono vietate espressamente cessioni o sub cessioni parziali o totali dell'appalto per qualsiasi ragione.

ART.10 PAGAMENTO FORNITURA

La ditta aggiudicataria avrà diritto al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna, con relazione controfirmata dalle parti in causa, ed acquisizione del DURC regolare.

ART.11 RISOLUZIONE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la ditta fornitrice e l'amministrazione, sarà discussa nel competente Foro di Marsala.

F/to IL CAPO DEL III° SETTORE

Arch. Paola D'Aguanno